

riserve accettare l'emendamento proposto dall'onorevole commissario regio.

Abbiamo già detto in principio di questa discussione che nel Veneto e nel Mantovano le imposte erano così regolate, che il fondo territoriale gravitava anche sull'imposta della rendita, ma non colpiva il contributo arti e commercio.

Ora, il fondo territoriale sarebbe precisamente quel certo fondo detto del *dominio* che corrisponderebbe adesso alle sovrimposte provinciali. Ma fatto sta che il contributo arti e commercio non frutta vache al comune.

Se così è, noi non sappiamo come si potrebbe prendere per base delle nuove sovrimposte provinciali il contributo arti e commercio, mentre al fondo territoriale, oggi diremmo alle provincie, il contributo stesso nulla gettava.

Abbiamo anche osservato che quanto percepivano i comuni dal contributo sulle arti e sul commercio non era una vera sovrimposta. Nullameno il commissario regio coll'emendamento da esso proposto farebbe servire di base e di misura per le sovrimposte comunali e provinciali e metterebbe al posto di queste ciò che prima non era destinato che ai bisogni dei comuni.

La Commissione si lusinga che quando il commissario regio voglia a ciò riflettere non insisterà in detto suo emendamento.

FINALI, *commissario regio*. Se avessi dubitato che la mia proposta potesse sollevare delle obiezioni per parte della Commissione, confesso che non l'avrei fatta. Dal momento che la Commissione, contrariamente al mio avviso, crede che tra la mia proposta e quella dell'onorevole Bembo vi sia una sostanziale differenza, io non ho alcuna difficoltà a ritirarla per togliere la materia ad una discussione che potrebbe inopportuna-mente prolungarsi.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ultimo articolo dell'onorevole Bembo, coll'aggiunta proposta dall'onorevole Cancellieri, articolo concordato tra la Commissione ed il Ministero :

« Le disposizioni della presente legge saranno applicate nelle provincie venete e mantovana a cominciare dal 1° gennaio 1868; e frattanto la sovrimposta sulla ricchezza mobile nelle stesse provincie corrisponderà per quest'anno alla somma percepita dai comuni nell'anno scorso sul contributo arti e commercio. »

Metto ai voti quest'articolo addizionale, il quale sarà l'articolo 4.

(È approvato.)

(Il deputato Pianell presta giuramento.)

Invito l'onorevole Cappellari a presentare una relazione.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

CAPPELLARI, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione per l'approva-

zione della convenzione postale e del trattato di navigazione e commercio tra l'Italia e l'Austria, sottoscritto in Firenze il 23 aprile prossimo scorso. (V. *Stampato* n° 52, 53, 54 A).

PRESIDENTE. Questa relazione sarà inviata alla stampa.

Gli onorevoli Farini, Corte e Nicotera hanno presentato un progetto di legge, che sarà inviato agli uffici perchè ne autorizzino, se credono, la lettura.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER UNA TARIFFA UNICA DEGLI EMOLUMENTI DEI CONSERVATORI DELLE IPOTECHE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge relativo alla tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche. Prego l'onorevole commissario regio a dichiararmi se consente che si apra la discussione sul progetto della Commissione, oppure se chiede che si apra sul progetto presentato dal Ministero.

FINALI, *commissario regio*. Il Governo consente che si apra la discussione sul progetto della Commissione, salvo a presentare qualche osservazione di pochissima importanza.

PRESIDENTE. Ora domando alla Camera se creda di dispensare il presidente di dare lettura del progetto di legge, il quale d'altronde è stato distribuito ai singoli deputati. (*Sì! sì!*)

È aperta la discussione generale.

CUZZETTI. Sebbene dalla cortesia di taluni dei commissari, e specialmente del relatore, io abbia avuto alcuni schiarimenti relativamente a questa legge, nondimeno io avrei qualche difficoltà, e mi parrebbe poco opportuno che si passasse immediatamente alla discussione della medesima. Questa legge contiene evidentemente due parti principali e diverse, che, a mio avviso, si potrebbero qualificare: l'una giuridica, l'altra strettamente finanziaria.

Nella parte giuridica la legge si occupa delle attribuzioni dei conservatori delle ipoteche, della loro responsabilità nel ricevere o respingere gli atti, e nelle questioni o conflitti che possono insorgere in confronto dei privati.

Nella parte finanziaria essa si occupa di fissare gli emolumenti e gli aggi, modificando la tassa stabilita in seguito della legge del 1862, lorchè il ministro delle finanze è venuto il primo a presentare un sistema nuovo di retribuzioni nelle materie ipotecarie.

Visto però che tanto quella prima legge del 1862, quanto i decreti successivi che vi introducevano modificazioni e vi prestavano esecuzione, erano stati emanati esclusivamente da parte del Ministero delle finanze; negli uffici della Camera, e specialmente in quello a cui io ho avuto l'onore di appartenere, si è esternato il desiderio che almeno il progetto di questa ultima legge venisse sottoposto alle considerazioni an-